

V. 179



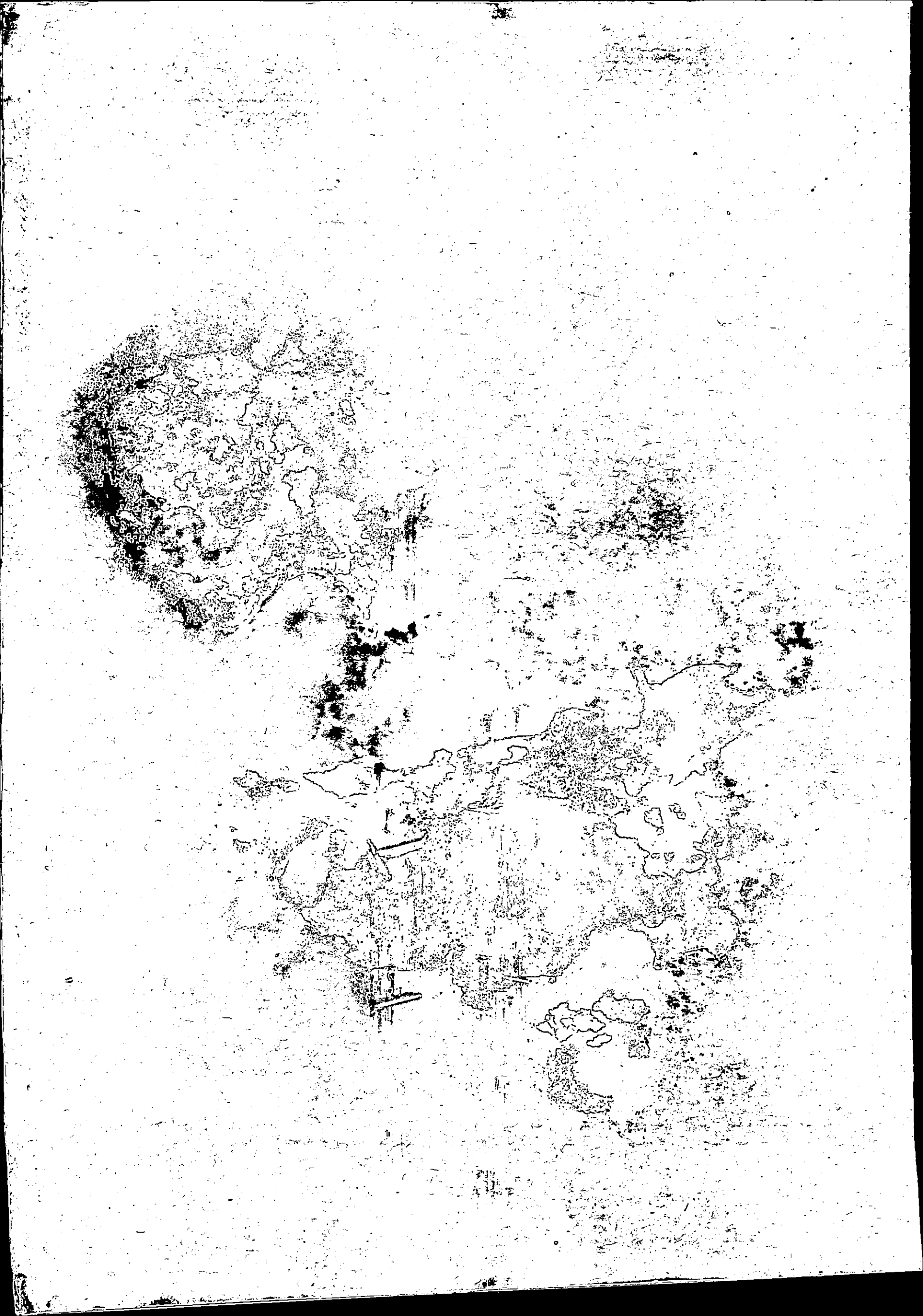
ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 131

CARAMEA CARMELO

SS. 108 - AMTO - COM. A. CARAMEA



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	431	27/03/2017			€ 2.920,97

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

CARAMIA MANUELA
C/O AVV. BASILIO PUGLIA
TARANTO
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 03.18;513.882

DICONSI EURO: duemilanovecentoventi,97

PAGAMENTO:

ING DIRECT N.V.

IBAN: IT86A0316901600CC0011050960

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIS.SENT.263/17 AMAT-AMIU-COM.TA/CARAMIA

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	2.920,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.920,97

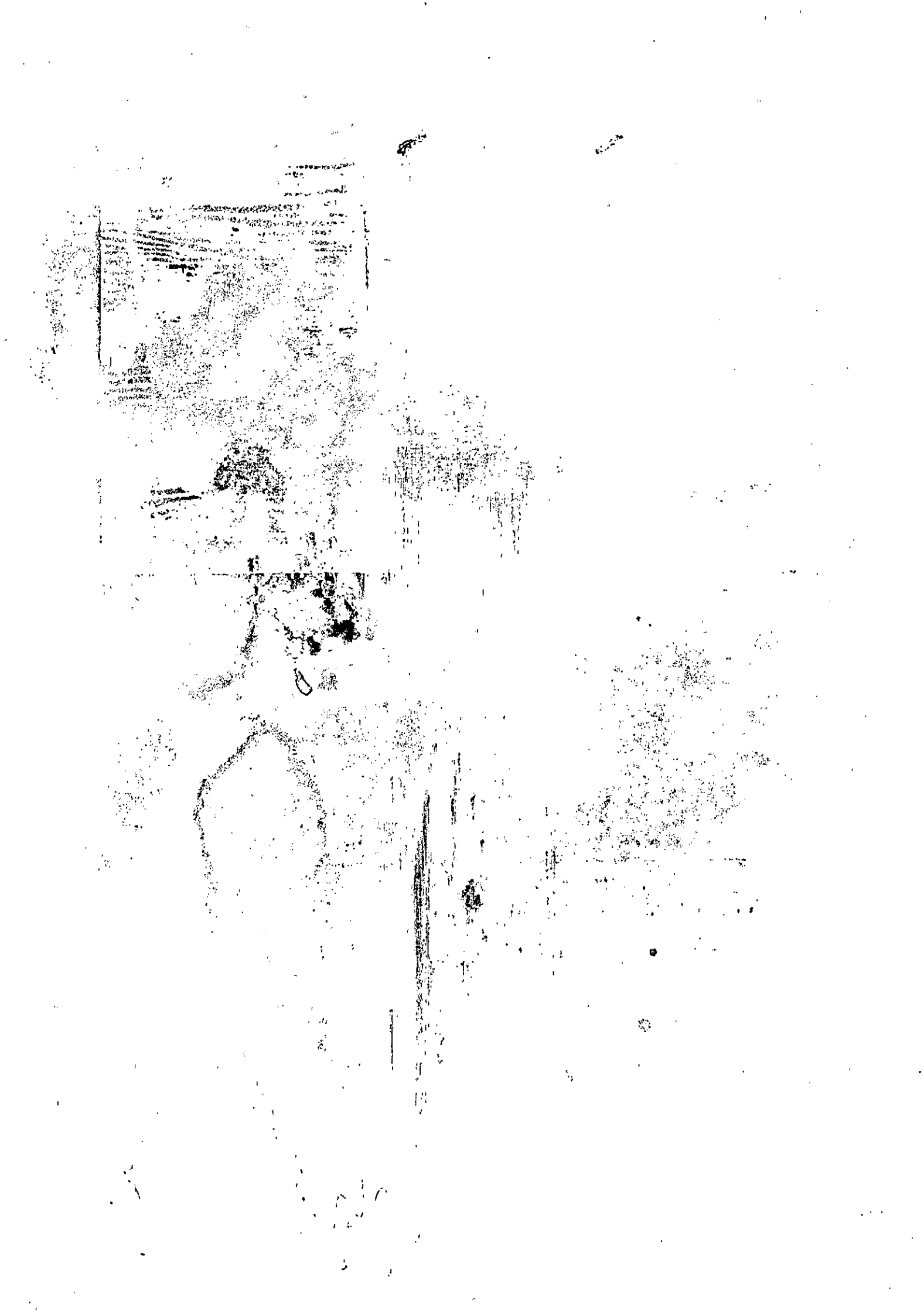
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	2.920,97	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT86A0316901600CC0011050960

NR.SCT: 224045970 CRO: A1008441011

DATA ORDINE: 30.03.2017

TRANSACTION ID: A100844101101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO
ING DIRECT N.V.
MILANO

BENEFICIARIO: SEDE
CARAMIA MANUELA C/O AVV. BASILIO PUGLIA

DT REG : 03.04.2017

IMPORTO: 2.920,97

NOTE: RIS SENT 263 17 AMAT AMIU COM TA CA
MANDATO NUM. 431

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 030 - GRUPPO 1030

RANCA MONTE DEI PASCHI DI SIE 19 87
FITA 2 9001 15 10 10
IRAN STINICIA: 1788012001000000 1000000
MR 201: 22000000
DATA ORDINE: 30.03.2017

TRANSACTION ID: 6100000101000000 1000000
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA'
VIA CESARE BATTISTI 40
BANCHE CREDITO ITALIANO N.V.
MILANO

STAMPATO IN ITALIA
STAMPATO IN ITALIA

01 FEB 2017 10 10 10

01 FEB 2017 10 10 10

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale: Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	431	27/03/2017			€ 2.920,97

**IL CASSIERE
PAGHERA
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CARAMIA MANUELA
C/O AVV. BASILIO PUGLIA
TARANTO
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 03.18.513.882

DICONSI EURO: duemilanovecentoventi,97

PAGAMENTO:

ING DIRECT N.V.

IBAN: IT86A0316901600CC0011050960

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIS. SENT. 263/17 AMAT-AMIU-COM.TA/CARAMIA

PAGAMENTO FATTURE N:

IMPORTO LORDO	€	2.920,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.920,97

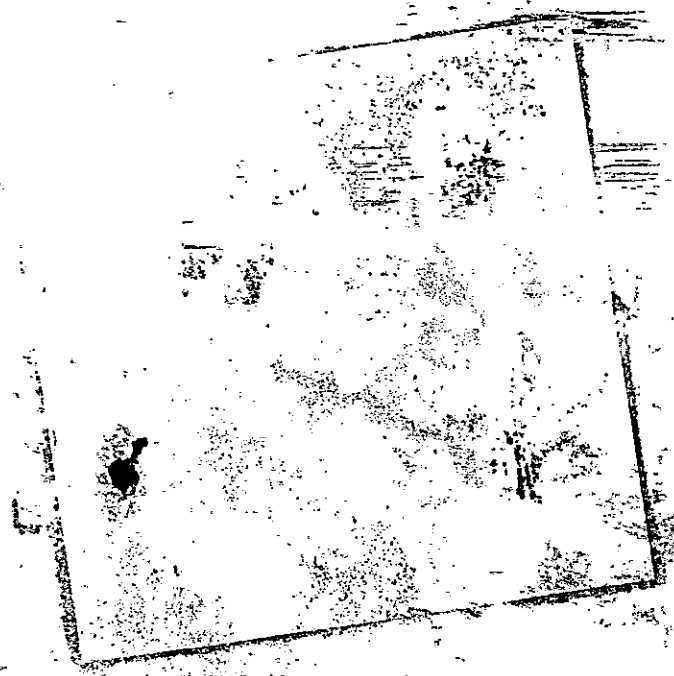
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€	2.920,97
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00

VITO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



PPA
11/11/12

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Sentenza n.263/17 Amat-Amiu-Comune/Caramia

Mittente: "Per conto di: puglia.basilio@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 23/03/2017 18:32

A: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/03/2017 alle ore 18:32:53 (+0100) il messaggio "Re: Sentenza n.263/17 Amat-Amiu-Comune/Caramia" è stato inviato da "puglia.basilio@oravta.legalmail.it" indirizzato a: controllogestione@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BEA584F3.00288157.FC3A726D.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 23/03/2017 at 18:32:53 (+0100) the message "Re: Sentenza n.263/17 Amat-Amiu-Comune/Caramia" was sent by "puglia.basilio@oravta.legalmail.it" addressed to: controllogestione@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: BEA584F3.00288157.FC3A726D.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Re: Sentenza n.263/17 Amat-Amiu-Comune/Caramia

Mittente: BASILIO PUGLIA <puglia.basilio@oravta.legalmail.it>

Data: 23/03/2017 18:32

A: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Gentile Dottoressa,

di seguito l'Iban della signora Manuela Caramia:

IT 86 A 03169 01600 0011050960

La prego di comunicarmi con tempestività dell'effettuazione del bonifico
Cordialità
Avv.Basilio Puglia

PEC ha scritto :

Egregio Avvocato

[Handwritten signature]

P.N. 894

24/3/17

DP8.4

FBI/NC

con riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, mediante la quale l'AMAT-AMIU e Comune di Taranto in pro-quota sono state condannate al pagamento dei danni subiti dalla Signora Caramia Manuela, Vi chiediamo di inviarci le bancarie della Signora Caramia.

Saluti

Dott.ssa Marilena Passeretti

Capo Unità Amministrativa - Controllo di Gestione

AMAT S.p.a

Tel 0997356253

Allegati:

postacert.eml

1,5 KB

datacert.xml

911 bytes



16-06-2014

Oggetto: Caramia/amat**Mittente:** "adriano.minetola@libero.it" <adriano.minetola@libero.it>**Data:** 20/03/2017 16.45**A:** tursi <tursi@amat.ta.it>

Gentilissima dott.ssa Tursi,

Le giro la pec ricevuta dal collega Basilio (che difende la signora Caramia), nella quale mi invia i conteggi relativi sorte capitale e spese legali.

Cordiali Saluti

Adriano Minetola

Gentile Adriano,

Ti comunico le somme dovute, ad oggi,
dai societa' Tua assistita a seguito della
Sentenza allegata:

- Sorte Capitale Euro 1279,71
- Interessi Euro 15,98
- competenze legali Euro 834,50
- spese generali Euro 125,17
- cap Euro 38,38
- iva Euro 219,57
- spese Euro 104,75
- costi CTU Euro 286,48

1291,79

IM 20,33

per un totale di 2.904,54

2920,97 -

T'invito a farmi tenere tali somme entro e non oltre il termine di
sette giorni dalla data della presente.
In difetto, procederò con l'esecuzione forzata
Cordialmente.

Sent from Libero Mobile

pugia.bancorocata.legalment.it.

3475933672 - per to pugia

Somme anticipate fatte dall'AMAT

e successivamente chiesto il rimborso

 $\frac{1}{3}$ all'AMAT e $\frac{2}{3}$ al comune.

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing in the middle section of the document.

TAM 1906 9.11.11
Handwritten text at the bottom of the page, including a date and other illegible markings.

■ ■ ■ Istaf

Rivalutazioni e documentazione su prezzi, costi e retribuzioni contrattuali



- 1 Calcolatore rivalutazioni monetarie
- 1 Web service
- 1 Tavole per le rivalutazioni monetarie

- 1 Prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic)
- 1 Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi)
- 1 Prezzi alla produzione dei prodotti industriali
- 1 Costo di costruzione di un fabbricato residenziale
- 1 Costo di costruzione di tronchi stradali
- 1 Reimborsi contrattuali

► Per accedere al sistema Rivaluta è necessario registrarsi oppure entrare con il nome utente e la password utilizzati per il datawarehouse I.Stat.

2. E-204. E-204, pro essere incorporata in un
quadro di lavoro con C-204.

► Rendita di azioni ordinarie
premierati FCI del mese di
FRANCO

[Accedi](#) [Registrati](#) [Contattaci](#) [Note legali](#)
[Strumentario](#) [BookShop](#) [Avvocato](#) [sito](#)
[TOP](#) [CALCOLATORI](#) [MODELLI](#) [TABELLE](#) [DOCUMENTI](#) [UTILITY](#)

Scegli...

[NEWS](#)[CASI CONCRETI](#)[AVVOCATI A CONFRONTO](#)[ITER PROCESSUALI](#)[STRUMENTARIO](#)[BOOKSHOP](#)[MYPAGE](#)

STRUMENTARIO

[Home > Strumentario](#)Tweet **61** **26**Mi piace **281**

Parole chiave

Interessi legali

Interessi

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO
DATI

Data iniziale: 14-06-2014

Data finale: 19-01-2017

Capitale Iniziale: € 1.291,79 pari a L.2.501.254

Metodo di calcolo: $\text{Interessi} = (C \times R \times N) / G$ - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Nessuna capitalizzazione degli interessi

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
14-06-2014	31-12-2014	1%	200	€ 1.291,79	€ 7,08
01-01-2015	31-12-2015	0,5%	365	€ 1.291,79	€ 6,46
01-01-2016	31-12-2016	0,5%	366	€ 1.291,79	€ 6,46
01-01-2017	19-01-2017	0,5%	19	€ 1.291,79	€ 0,34

Totale Interessi (S.E.O.): **€ 20,33**
pari a L.39.369

Capitale+interessi (S.E.O.): **€ 1.312,12**
pari a L.2.540.623

[NUOVO CALCOLO](#)[STAMPA](#)[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

Internet illimitato
fino a 200 mega

25€ ogni 4 settimane
Ancho per Partita IVA

Solo online Modem FASTGate
e attivazione gratis!

SCOPRI DI PIÙ

FASTWEB

Internet illimitato
fino a 200 mega

25€ ogni 4 settimane
Ancho per Partita IVA

Solo online Modem FASTGate
e attivazione gratis!

SCOPRI DI PIÙ

FASTWEB

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

N° 263/17 Sent.
N° 6187/14 R.G.
N° 122/17 Rep.
N° 621/14 Cron.

nella persona dell'avv. Rosa SILVESTRI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6487 del R.G. dell'anno 2014, riservata per
la decisione all'udienza del 25 novembre 2016, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI, promossa

da

CARAMIA Manuela (c.f.: CRM MNL 74C44 L049D), residente in
Taranto ed ivi elettivamente domiciliata alla via G. Lanza, 4, presso lo
studio dell'avv. Basilio Puglia (c.f.: PGL BSL 72T25 L049S) dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio
separato congiunto materialmente all'atto di citazione,

attrice

contro

A.M.A.T. s.p.a. (p.i.: 00146330733), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, dott. Francesco Walter Poggi, con sede in
Taranto alla via Cesare Battisti, 657 ed ivi elettivamente domiciliata alla
via Nitti, 2, presso lo studio dell'avv. Adriano Minetola (c.f.: MNT DRN
75B26 L049P) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a
margine della comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2014 nonché
di procura alle liti congiunta materialmente alla comparsa di costituzione

del 2.10.2015,

convenuta



nonchè

COMUNE DI TARANTO (c.f.: 80008750731), in persona del dirigente degli affari generali – avvocatura del Comune di Taranto, dott. Paolo Stano, giusta art. 22 dello statuto comunale, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Lazio, 45 presso lo studio dell'avv. Giovanna Liuzzi (c.f.: LZZ GNN 68T63 E986H) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta con richiesta di chiamata in garanzia,

terzo chiamato in causa

e

A.M.I.U. s.p.a. (p.i.: 00170540736), in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Rosa De Benedetto, con sede in Taranto alla via della Croce, 62 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Regina Margherita, 51, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Lo Re (c.f.: LRO GPP 78S63 L049N) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

terza chiamata in causa

Precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 25 novembre 2016 illustrate da note conclusive autorizzate depositate dalle Parti costituite e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

~~Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda con la quale l'attrice~~

Caramia Manuela ha chiesto, previo accertamento della responsabilità

esclusiva della convenuta A.M.A.T. s.p.a., quale gestore dell'area di parcheggio sita in Taranto alla via Emilia, la condanna di quest'ultima società al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura Lancia Y targata EJ940RJ di sua proprietà in conseguenza dell'evento infortunistico verificatosi nella predetta area di parcheggio, in data 14 giugno 2014, alle ore 20,55 circa, a causa della presenza di un tronco d'albero tagliato, infisso nel terreno, non segnalato e non visibile, anche a causa della scarsa illuminazione.

Integrato il contraddittorio sia nei confronti del Comune di Taranto che dell'A.M.I.U. s.p.a. in conseguenza delle richieste di chiamata in garanzia, espletati gli ammessi mezzi istruttori e svolta la invocata C.T.U., all'udienza del 25 novembre 2016 la causa veniva riservata per la decisione sulle rassegnate conclusioni delle Parti costituite

Prima di passare al merito della questione ed all'esame del quadro probatorio, questo giudice ritiene di dover inquadrare la fattispecie invocata in quella prevista dall'art. 2051 cod. civ. in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte, in alcuni recenti arresti, per i danni causati all'utente di una pubblica strada, ha optato per un orientamento che riconduce questa responsabilità alla previsione di cui all'art. 2051 c.c. nel presupposto che la Pubblica Amministrazione sia tenuta alla custodia e con la conseguenza che, per esonerarsi da responsabilità, occorre la prova del caso fortuito, mentre al danneggiato incombe solo l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche

l'insidia ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode. Ed
invero, in materia di responsabilità civile per manutenzione delle strade si

è ulteriormente evidenziata (vds. Cass. Civ. sent. n. 20427/2008) la necessità di superare il precedente indirizzo della Suprema Corte che riteneva applicabile l'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della medesima P.A. tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (*ex multis*: Cass. sent. n. 20827/2006; Cass. sent. n. 15779/2006; Cass. sent. n. 15383/2006). Si è dunque ritenuto di dover affermare il diverso principio secondo il quale:

“la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa stessa (e sia in grado di esplicitare riguardo ad essa) un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche” (vds. Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 20754 del 28 settembre 2009). Si è ulteriormente precisato che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova certamente in tale situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (il cui onere probatorio grava sul danneggiato); che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione all'origine del danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto)

integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della



responsabilità del custode. Si è concluso, in sintesi, che agli enti pubblici, proprietari di strade aperte al pubblico transito, in linea generale è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo "immanentemente" connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa; che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la suddetta situazione non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (*ex multis*: Cass. sent. n. 7763/2007; Cass. sent. n. 2308/2007). Alla luce delle considerazioni che precedono va, dunque, affermato il principio che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (*ex multis*: vds. Cass. Civ. Sez. III sent. n. 6903/2012; sent. n. 1691/2009; sent. n. 3651/2006; sent. n. 15384/2006). Né può sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il

controllo al Comune per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pertanto, atteso che la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode, deve concludersi che perché sorga la responsabilità del "custode" occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Il danneggiato, pertanto, deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre la P.A. convenuta deve dimostrare la esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il "caso fortuito", in



presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (vds. Cass. sent. n. 25243/2006), "Caso fortuito" che deve essere inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purchè detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (ex multis: Cass. sent. n. 4279/2008; Cass. sent. n. 20427/2008; Cass. sent. n. 5326/2005).

Tanto premesso, in diritto, procedendo al vaglio del caso di specie, gli esiti istruttori e la documentazione versata in atti hanno confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.

E' quanto emerge, in particolare, dalla deposizione del teste Gallo Ingrao Antonino, sulla cui attendibilità non vi è valido motivo di dubitare seppure zio dell'attrice, il quale ha testualmente riferito: *"ero nella vettura di mia nipote, ed ero seduto al fianco del guidatore. Stava manovrando per andare avanti ed abbiamo sentito un botto. Siamo scesi a vedere cosa fosse successo e ci siamo accorti che la macchina, con la parte anteriore, aveva urtato un tronco d'albero infisso nel terreno. La macchina perdeva liquidi dal radiatore e dal refrigeratore. Il tronco era posizionato, entrando dall'ingresso di via Campania, di fronte, al centro, in prossimità del muro della scuola confinante con il parcheggio. Il tronco a cui mi riferisco era, in origine, appartenente ad un albero di pino molto grosso ed alto e che poi è seccato. Al momento dell'urto era alto, il tronco, circa 20/30 cm. Il tronco era davanti alla vettura di mia nipote... ..Penso che tra la vettura di mia nipote ed il tronco era circa 1 mt. di distanza. Tra l'autovettura ed il tronco non c'era strada di accesso. Specifico che mia nipote è partita, penso per girare ed ha urtato*



in avanti il tronco. Nella circostanza era già buio. Il parcheggio non ricordo se ha pubblica illuminazione. Ma all'interno della scuola ci sono dei fari. Dopo l'urto mia nipote ha chiamato la Polizia Urbana ma non sono intervenuti perché erano occupati altrove. Riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice il tronco e la macchina di mia nipote e lo stato dei luoghi al momento dell'impatto. Il tronco che è stato urtato da mia nipote, successivamente è stato rimosso, non so dire quando né ad opera di chi. Le fotografie sono state scattate da mia nipote dopo l'urto. Riconosco nella fotografia 8 del fascicolo di parte attrice lo stato dei luoghi. Non ricordo se il tronco era all'interno delle strisce blu. Al momento dell'evento ero solo con mia nipote, successivamente si è avvicinata altra gente." (vds. le dichiarazioni rese dal teste Gallo Ingrao Antonino all'udienza del 15 luglio 2016).



A ciò si aggiunga che dall'interrogatorio reso dal dott. Francesco Walter Poggi, legale rappresentante dell'A.M.A.T. s.p.a., è emerso che: "Non so se all'interno del parcheggio sito sulla via Emilia sussisteva un tronco di albero, né se questo tronco è stato rimosso. Certamente, escludo che la rimozione, se vi è stata, è stata eseguita su mio ordine, perché l'A.M.A.T. s.p.a. non ha la responsabilità dell'area di parcheggio, poiché questa è di proprietà del Comune di Taranto. L'A.M.A.T. ha solo la funzione di esazione e di controllo della sosta tariffata. Nel momento in cui viene segnalato un problema tecnico su un'area di parcheggio, l'ufficio tecnico provvede a rimandare la segnalazione all'ufficio che ritiene competente che può essere il Comune o l'A.M.I.U." (vds. le dichiarazioni rese dal dott. Poggi all'udienza del 15 luglio 2016).

Rilevato che non è risultato dimostrato che, successivamente alla

richiesta di risarcimento danni inoltrata con raccomandata a.r. del 25 giugno 2014, ricevuta dall'A.M.A.T. s.p.a. il successivo 24 luglio, quest'ultima società si sia attivata per segnalare al Comune di Taranto o all'A.M.I.U. s.p.a. l'insidia rappresentata dal tronco nell'area di parcheggio dalla medesima società gestita, esaminate le prodotte delibera commissariale n. 726/2007 di affidamento della gestione dei parcheggi pubblici su strada da parte del Comune di Taranto all'A.M.A.T. s.p.a.; l'ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto n. 157/2007, il disciplinare tecnico approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 30.7.2007, il contratto di servizio n. 8287 del 16.11.2006 intercorso tra il Comune di Taranto e l'A.M.I.U. s.p.a. nonché la deliberazione della G.C. n. 20 del 18.2.2014 di proroga del contratto di servizio con l'A.M.A.T. s.p.a. tramite "in house providing" e relativo alla gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento sul territorio comunale; ritiene quest'organo giudicante coresponsabili dei danni lamentati dall'attrice sia l'A.M.A.T. s.p.a., che l'Ente civico terzo chiamato in causa nonché l'A.M.I.U. s.p.a. ed in particolare la prima società, in qualità di gestore dell'area di parcheggio, era tenuta a segnalare la presenza del tronco, il Comune di Taranto, quale proprietario della predetta area di pubblico transito, era tenuto alla manutenzione dell'area in questione ed infine l'A.M.I.U. s.p.a., in virtù del contratto di servizio prodotto, tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico per tutto il territorio comunale di Taranto.

Risulta, inoltre, provato che, solo successivamente all'evento *de quo*, si è provveduto ad asportare il predetto tronco mettendo così in sicurezza l'area di parcheggio in cui è verificato l'evento per cui è causa.



Ricostruite in questi termini le modalità e la dinamica dell'evento infortunistico *de quo*, questo giudicante ritiene sussistente un concorso di responsabilità dell'attrice Caramia Manuela in quanto la medesima avrebbe dovuto adottare una maggiore prudenza nell'effettuare la manovra di fuoriuscita dal parcheggio, considerata, altresì, la buona illuminazione dell'area di parcheggio (vds. le foto prodotte e la svolta C.T.U.) integrata dai fari dell'autovettura di sua proprietà che le avrebbero dovuto consentire di visualizzare il tronco.

Ritiene, pertanto, questo giudice che il concorso di responsabilità di parte attrice possa determinarsi quanto meno nella misura del 30%.

In ordine al *quantum debeatur* va detto quanto segue: il consulente tecnico di ufficio nominato, dott. ing. Giovanni Del Giacco, dopo aver ritenuto che *"la tipologia dei danni riportati dal veicolo di parte attrice Lancia Ypsilon, localizzati nella parte anteriore dello stesso, sono congruenti con un possibile impatto iniziale tra la parte anteriore del veicolo attore Lancia Ypsilon, nello specifico all'altezza della targa e della griglia inferiore, e il tronco d'albero tagliato presente nella zona nord dell'area di parcheggio"* (vds. pag. 17 della svolta C.T.U.), ha determinato in complessivi euro 1.775,41 il costo necessario per la riparazione del veicolo attore compresa l'I.V.A. che va riconosciuta considerato che è opinione consolidata in giurisprudenza che, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alla spesa da affrontare per riparare un veicolo,

"il risarcimento comprende anche l'I.V.A., pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta,

abbia il diritto al rimborso o alla detrazione dell'I.V.A. versata – perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del DPR 26.10.1972 n. 663), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (sent. Cass. Sez. III, 27 gennaio 2010 n. 1688). Va riconosciuto, altresì, il danno da fermo tecnico trattandosi nella specie di danno autonomo, apprezzabile e, pertanto, indennizzabile in via di massima a prescindere dalla dimostrazione o meno dell'utilizzo del veicolo in dipendenza di una specifica attività giacché il veicolo è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno perdute dal proprietario, ed è soggetto ad un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo. Considerato che il danno subito da un veicolo, a seguito di un sinistro stradale, provoca al danneggiato un ulteriore pregiudizio economico “costituito dalla perdita della disponibilità del mezzo meccanico durante il tempo necessario per le riparazioni” (ex multis; sent. Cass. Sez. III, 27 gennaio 2010 n. 1688; sent. Cass. 9 novembre 2006 n. 23916), avendo il summenzionato perito fiduciario determinato in due giorni il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori, ritiene quest'organo giudicante dover liquidare il danno da fermo tecnico in via equitativa nella somma di euro 70,00.-

Alla sig.ra Caramia Manuela va quindi riconosciuta la complessiva somma di euro 1.845,41 a titolo di risarcimento dei danni tutti risentiti dall'autovettura di sua proprietà che, ridotta del 30%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa, ammonta a definitivi euro 1.291,79.

Sulla suddetta somma sono dovuti gli interessi legali sull'importo annualmente rivalutata dal *die calamitatis* al saldo.

Le spese di giudizio, liquidate in applicazione dei valori medi del D.M. n.



motivazione;

2) Condanna, altresì, i soprarichiamati convenuti, sempre sotto il vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate e già decurtate del 30% in complessivi euro 948,25 di cui euro 104,75 per spese oltre il rimborso forfettario del 15% sul compenso di euro 843,50, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

3) Condanna, infine, i summenzionati convenuti a rimborsare all'attrice, nella misura del 70%, le spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto in atti e pari ad euro 30,48 (ossia il 70% di euro 409,26 di cui alla fattura emessa dall'ufficio consulente e versata in atti).

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Taranto il 19 gennaio 2017

Il Giudice di Pace

Avv. Rosa SILVESTRI

Vº Depositario in Cancelleria
Taranto, 19 gennaio 2017
IL CANCELLIERE
Rita DE VASCANO